



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

All'esito di camera di consiglio e composta da:

Nicola Saracino

Gianluca Mauro Pellegrini

Giovanna Gianì

ha emesso la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

**SENTENZA**

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale *ex art. 829 c.p.c* iscritta al n. 6094 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza *ex art. 127 – ter c.p.c.* del 17.03.2025

**TRA**

*Parte\_1* (CF: *P.IVA\_1* ), n. 204/2010 del Tribunale di Napoli, in persona dei Curatori Avv. *Controparte\_1* Avv. Roberta Napolitano, Dott. *Controparte\_2* , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Cittadini del Foro di Napoli, presso il cui studio in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 21 sono elettivamente domiciliati unitamente all' indirizzo di p.e.c.: *Email\_1* attore

**E**

*CP\_3* (cf. *P.IVA\_2* ) con sede in Roma, alla via Teulada, 66, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Barra Caracciolo, elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Carmine Alessandro Arieta ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata *Email\_2* ;

convenuto/attore impugnante in via incidentale avente ad **OGGETTO**: impugnazione del lodo arbitrale emesso tra le parti dal collegio arbitrale composto dai Prof. Avv.ti Giuseppe Olivieri,

Stefania Cervelli e Riccardo Sgobbo, comunicato in data 08.02.2021, non notificato;

## **CONCLUSIONI:**

Per l'attore:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,*

*1. Annullare il lodo impugnato ex art. 829, comma 1 nn. 4 e 11;*

*2. Nel merito, accogliere integralmente la domanda del **Parte\_1** e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione della somma di € 142.025,64, oltre iva, versata al momento della sottoscrizione del contratto dalla società Polo della Qualità Scarl in favore della **CP\_3** [...] oltre interessi legali e rivalutazione dalla proposizione della domanda giudiziale inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;*

*3. In ogni caso, condannare parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.*

Per la **CP\_3**

*“- Rigettare l'impugnativa del **Parte\_2** per le ragioni supra esposte.*

*- Accogliere l'impugnazione incidentale annullando il **CP\_4** nella parte in cui statuisce che l'obbligo restitutorio di **CP\_5** pari a € 22.626,72 vada incrementato di rivalutazione.*

*- In ogni caso con vittoria di spese.”*

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con citazione notificata il 26.09.2021, la **Parte\_3** [...] ha impugnato il lodo indicato in epigrafe che così aveva statuito:

*“1. - Dichiarare inefficace - per mancato avveramento delle condizioni sospensive appostevi il contratto concluso dal **Parte\_1** [...] e. **CP\_3** con la scrittura privata autenticata dal notaio **Persona\_1**, iscritto al Collegio dei Distretti notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 31 ottobre 2003, rep. n. 55480;*

*2. - Dichiarare in conseguenza il diritto del **Parte\_4** [...] a ripetere da **CP\_3** la somma da questa versata (e 143.025,64) alla sottoscrizione della scrittura del 31.10.2003;*

*3.- Dichiarare il diritto di **CP\_5** a percepire dal **Parte\_4** [...] l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., liquidato in e 119.398.92;*

4 - Compensa il credito del *Parte\_5*  
nei confronti di *CP\_3* fino alla concorrenza di € 119.398,92 e della ulteriore somma eventualmente maturata su tale somma dal 2011 alla data del soddisfo;

5. Condanna *CP\_6* p.a., in persona del l.r. p.t., a pagare al *Parte\_3*, in persona dei Curatori pit, la somma di € 22.626,72, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione (secondo gli indici ISTAT) dal 3.9.2013 al soddisfo, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'aggiunta all'indennizzo riconosciuto a favore di *CP\_3* della rivalutazione (secondo gli indici ISTAT) e degli interessi dall'1.1.2021 al soddisfo,

6. Pone a carico del *Parte\_3*, in persona dei Curatori pt. e di *CP\_3*, in persona del l.r. p.t., nella misura del 50% ciascuna, salva la loro responsabilità solidale nei confronti del Collegio) le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, liquidate con sepa-rata ordinanza.

7- Compensa interamente le spese fra le parti.”

Con atto notificato il 20.12.2019, la Curatela del *Parte\_1*  
[...] aveva promosso procedimento arbitrale in relazione alla scrittura privata del 31.10.2003 con la quale la *CP\_3*, quale proprietaria di un impianto per la diffusione dei segnali radiotelevisivi installato su un terreno nella disponibilità della *Parte\_3* (d'ora in avanti anche solo Pdq) si era obbligata ad eliminare tutte le strutture fisse e mobili di sua proprietà presenti sulla suddetta superficie a fronte del versamento in suo favore da parte del Polo della Qualità scarl della somma complessiva di € 1.420.056,47 oltre IVA a titolo di partecipazione alle spese necessarie per i lavori di rimozione e riallocazione dell'impianto su altra area.

Con la predetta scrittura, le parti avevano subordinato l'adempimento delle rispettive obbligazioni al verificarsi di alcune condizioni, prevedendosi che, in caso di mancato avveramento di una sola di esse la società *CP\_3* non sarebbe stata più in alcun modo obbligata a smantellare l'impianto radiotelevisivo, restando, però, tenuta alla restituzione degli importi *medio tempore* versati dalla società Polo della Qualità s.c.a.r.l..

In ottemperanza degli obblighi così pattuiti, la società *Parte\_3* aveva eseguito il primo pagamento della prima *tranche* di € 142.025,64 al momento della sottoscrizione dell'accordo, ma le operazioni di

rimozione dell'impianto di diffusione radiotelevisiva non venivano poste in essere dalla società *Controparte\_3*

Pertanto, la Curatela del *Parte\_3* aveva chiesto, nei confronti della società *CP\_3* la risoluzione per inadempimento del contratto, ovvero per impossibilità sopravvenuta, instando per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto.

La *CP\_3* si era opposta alla domanda chiedendone il rigetto ed eccependo, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, la compensazione del credito avversario con le spese sostenute dalla convenuta per lo spostamento dell'impianto fino alla concorrenza dell'importo importo. La *CP\_3* aveva infatti diritto a trattenere la somma già incamerata in virtù dell'art. 2031 c.c. dato che lo spostamento dell'impianto aveva prodotto gli stessi effetti che conseguono da un'attività gestoria completata con esito positivo e relativo vantaggio per il *Parte\_1* ovvero a norma dell'art. 2041 c.c. a titolo di indennizzo per le spese sostenute per il relativo e conseguente arricchimento della società *Parte\_3*.

Il Collegio Arbitrale accoglieva la domanda del *Parte\_1* e della *CP\_3* [...] rilevando che:

- qualificate le condizioni cui era subordinata l'efficacia del contratto quali condizioni potestative miste, le parti non avevano fissato alcun termine per l'avveramento delle suddette condizioni;
- la documentazione in atti evidenziava come il mancato avverarsi delle condizioni, che dipendevano in parte dalla volontà della *CP\_3* in parte dalla volontà dei terzi, era stato tollerato fino al 2007 dal Polo delle Qualità che, solo nel 2008, aveva manifestato la volontà di non ammettere altri ritardi e dichiarava di aver perso interesse all'avveramento delle condizioni in questione;
- il tempo trascorso dalla sottoscrizione dell'accordo e, poi, dalla dichiarazione del giugno 2008 inducevano ad affermare che fosse passato un periodo più che congruo nel quale gli eventi dedotti in condizione si sarebbero dovuti avverare;
- doveva dichiararsi pertanto l'inefficacia del contratto stipulato da *Cont* e *CP\_3* per mancato avveramento delle condizioni potestative in esso contemplate;
- nessuna rilevanza poteva assumere l'eliminazione del trasmettitore dal terreno di Marcianise compiuta il 23.11.2012 essendo stata compiuta ben 4 anni dopo la dichiarata perdita di interesse di *Cont* all'avveramento della condizione;
- l'inefficacia del contratto rendeva privo di causa il pagamento di € 142.025,64 eseguito da Pdq a *CP\_3* dando diritto alla Pdq di

reclamare la restituzione della somma e imponeva l'esame delle domande proposte in via subordinata dalla società convenuta;

- la dislocazione del ripetitore non poteva essere ricondotta alla gestione d'affari, essendo stata svolta nella convinzione di adempiere agli obblighi nascenti dalla scrittura privata

- era invece fondata, seppur parzialmente, la domanda della CP\_3 diretta a sentir affermare il diritto di CP\_3 a ritenere la somma di € 142.025,64 a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento conseguito da Pdq ex art. 2041 c.c.;

- a causa dell'inefficacia del contratto, infatti, CP\_3 non aveva alcun obbligo nei confronti di Pdq il quale tuttavia aveva invece beneficiato di un arricchimento atteso che la rimozione dell'impianto che emetteva onde elettromagnetiche aveva inciso significativamente (positivamente) sul valore delle aree di Pdq rendendole anche più facilmente alienabili;

- tenuto conto della documentazione versata in atti ed escluse alcune fatture perché non riconducibili alla rimozione dell'impianto, andava pertanto riconosciuto il diritto della CP\_3 a percepire quale indennizzo la somma complessiva di € 110.698,77 oltre rivalutazione e interessi disponendone la compensazione con il credito di Parte\_3 [...] nei confronti di CP\_3 fino alla concorrenza di € 119.398,92;

- in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Pdq, la CP\_3 [...] andava condannata alla restituzione della somma di € 22.626,72 oltre interessi e rivalutazione dal 3.9.2013 al soddisfo, come da dispositivo sopra riportato.

Con citazione notificata il 29.06.2021, il Parte\_6

[...] ha impugnato il lodo arbitrale, chiedendo di dichiarare la nullità per i seguenti motivi:

nullità ex art. 829, co.1 n. 4 cpc, *“in quanto il lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato accogliendo l'eccezione di compensazione proposta dalla controparte che non poteva essere esaminata e decisa, stante la sua inammissibilità”*; secondo il

Parte\_I, tale eccezione non poteva essere esaminata in quanto opposta al Parte\_I al di fuori del rito fallimentare e della formazione dello stato passivo, e delle regole proprie del rito fallimentare e della prevalente giurisprudenza di legittimità; inoltre la stessa eccezione, apparentemente formulata in termini di compensazione, integrava, in realtà, una vera e propria domanda riconvenzionale per l'accertamento di un controcredito il cui valore sarebbe stato superiore al credito richiesto in via principale dall'attore, come tale inammissibile e non

esaminabile nel merito, sia perché palesemente in contrasto con il principio di esclusività del rito fallimentare, sia perché una tale decisione non appare più giustificata dall'articolo 817 bis cpc, definita "pura".

Il motivo è infondato.

Va, in proposito, fatta applicazione del consolidato principio (cfr, da ultimo, Cass. 13345/2024) per cui *"Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.."*

Ebbene, nel caso di specie, non vi è spazio per ritenere che la CP\_3 abbia azionato una domanda riconvenzionale eccedente il credito azionato dalla Curatela, sol che si guardi alla formulazione testuale delle conclusioni della stessa eccezione, rassegnata nei seguenti termini:

" ....

*b) secondo quesito: in via subordinata, ove accertata la risoluzione del contratto 31/10/2003, Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale adito accertare e quantificare il diritto di CP\_3 ad essere rimborsata per le spese effettuate e, conseguentemente, dichiarare compensato il credito restitutorio del Parte\_1 e il credito all'indennizzo di CP\_3 sino a concorrenza del primo; c) terzo quesito: in via ulteriormente subordinata Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale adito accertare il diritto di CP\_3 ad essere indennizzata ex art. 2041 c.c. dalle spese sostenute e per l'effetto compensare il suo credito con il credito restitutorio del Parte\_1 sino a sua concorrenza."*

In definitiva, *"è solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito che non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma postula l'instaurazione di un autonomo procedimento di insinuazione al passivo"* (così Cass. n.287/2009, conf. Cass. n. 30298/2017).

Ne consegue come l'accertamento della relativa domanda rientri, a pieno titolo, nell'ambito di applicazione dell'art. 817 bis cpc

Con il **secondo motivo**, la parte eccepisce la nullità del lodo ex art. ex art. 829, comma 1 n. 11, per contenere lo stesso disposizioni contraddittorie, con riferimento alla determinazione dell'indennizzo da indebito arricchimento stabilito dagli arbitri.

In dettaglio deducono che la decisione sarebbe contraddittoria: 1) lì dove compensa un “indebito arricchimento della fallita, non ancora accertato, con un credito liquido ed esigibile vantato dalla stessa”; 2) nella parte in cui *“affermato che il fallimento ha ricevuto un arricchimento senza giusta causa, per effetto della rimozione dell'impianto, la somma dovuta corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dalla controparte, va valutata nei limiti dell'arricchimento stesso e non può essere fondata su una generale ripetizione delle spese sostenute in esecuzione di un contratto risolto che costituisce fattispecie diversa e non sovrapponibile alla prima”*.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di nullità censurato previsto dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. va, per giurisprudenza costante (v. Cass. 2747/2021), inteso nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Ora, stando alle deduzioni che sostengono la prospettazione del vizio, la doglianza – peraltro silente nella comparazione dei passaggi motivazionali, in tesi, antinomici - si risolve nell'ascrivere agli arbitri un errore di valutazione in fatto e in diritto sia sulle condizioni di operatività dell'istituto della compensazione (ipotetica confusione tra il “titolo” (ingiustificato arricchimento) che sul criterio di quantificazione (spese), osservato dal Collegio ( *“ gli Arbitri hanno quantificato tale arricchimento non sulla base del vantaggio patrimoniale acquisito, ma delle spese sostenute dai CP\_3 ”* ); trattasi, all'evidenza di un profilo di merito che ma non denota, sotto alcun profilo, la dedotta aporia logica prevista come vizio dalla norma, da intendersi come contraddizione tra parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo.

Passando alla **impugnazione incidentale** proposta dalla CP\_3 , con la prima censura, la parte, sulla premessa che il contratto era stato sottoscritto in data 31/10/2003 e che, pertanto, la norma regolatrice

della impugnativa del Lodo era l'art. 829 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n.40/2006 che consentiva l'impugnazione per violazione di regole di diritto, ha eccepito:

- 1) La nullità del lodo per violazione degli artt. 1277, 1282, 1224, 2033 C.C. (in relazione all'art. 829, 2° co., c.p.c. nella versione vigente al tempo della clausola compromissoria). nella parte in cui ha riconosciuto la rivalutazione sulla somma di € 22.626,72 (dovuta da CP\_3 a seguito della parziale compensazione); secondo l'eccepiente, il suddetto (residuo) credito, a titolo di restituzione ex art. 2033 c.c., ha natura di debito di valuta, e, come tale, è soggetto al principio nominalistico ex art. 1282 c.c. con la conseguenza che il credito restitutorio non andava rivalutato, ma solo maggiorato degli interessi legali dalla domanda.
- 2) Nullità del lodo per omessa motivazione (in relazione all'art.829, 1° co., n.5 c.p.c. nella versione vigente "*ratione temporis*"); evidenzia, sul punto, che il lodo sarebbe privo di motivazione atteso che la rivalutazione monetaria compare esclusivamente nel dispositivo.

I motivi, da valutare congiuntamente, sono fondati.

Secondo il noto arresto nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 09/05/2016, n. 9284), intervenute a comporre un contrasto formatosi nella giurisprudenza di questa Corte - l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). E tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme inerenti al merito, così disponendo l'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. Sez. U. 09/05/2016, n. 9284).

Ebbene, nel caso concreto, il giudizio arbitrale è stato proposto in data 21.09.2019, ossia dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 (2 marzo 2006), mentre la clausola compromissoria (art 11 della scrittura



del 31.10.2003) precede l'entrata in vigore di detto decreto. Ne discende che deve trovare applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo previgente che, nel silenzio delle parti, consentiva l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia.

Nel merito, la censura è fondata.

Oltre a non essere presidiato da alcun espresso passaggio motivazionale, il lodo impugnato è nullo nella parte in cui ha ritenuto applicabile, al credito restitutorio riconosciuto ex art. 2033 in favore del Polo della Qualità, la rivalutazione monetaria che, viceversa, non compete trattandosi di debito di valuta ex art. 1282 cpc

Ne consegue, in accoglimento dell'appello incidentale, l'annullamento *in parte qua* del lodo impugnato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'impugnante principale e il valore delle rispettive domande.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte avverso il lodo arbitrale lodo arbitrale emesso tra le parti dal collegio arbitrale composto dai Prof. Avv.ti Giuseppe Olivieri, Stefania Cervelli e Riccardo Sgobbo, comunicato in data 08.02.2021, così provvede:

*rigetta* la impugnazione proposta dal

Parte\_7

[...]

*in accoglimento della impugnazione incidentale* proposta dalla [...]

CP\_3

*dichiara* la nullità del lodo nella parte in cui, al punto 5) del dispositivo, ha maggiorato il credito restitutorio della rivalutazione monetaria, dovendosi ritenere la espressione “*rivalutazione monetaria*” espunta dal predetto capo;

*condanna* il

Parte\_7

alla

rifusione, in favore della

CP\_3

delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.500 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025

Il consigliere estensore

Giovanna Gianì

Il Presidente

Nicola Saracino